

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste

Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti

***LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 –
Articolo 17, comma 1, lettera b)***

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, il cui articolo 17, comma 1, lettera b), prevede il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine.

Scopo dell'intervento è di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, caratterizzate da un'accentuata esposizione debitoria nei confronti delle Banche, attraverso un finanziamento agevolato a medio termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.

2. Aiuti in “ *de minimis*”

Il concorso regionale nel pagamento interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 17, comma 1, lettera b) ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.

Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali**.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. Il concorso interessi concesso ai sensi della L.R. 6/09, art. 17, comma 1, lettera b), qualora superi il massimale di € 7.500,00 non può essere frazionata per poter rientrare nel campo di applicazione del suddetto regolamento.

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lorda (ESL).

Trattandosi di prestiti a tasso agevolato l'equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui alla legge L.R. n. 6/09 non è concedibile ad imprese «in difficoltà» ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004); a tal fine le imprese dovranno dimostrare di essere “*non in sofferenza*” e di non avere in corso procedure fallimentari.

3. Dotazione finanziaria

Tenendo conto del tetto massimo di spesa da erogare in tre anni per gli aiuti in de minimis in Sicilia, stabilito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8013 del 30.03.09, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 26.06.09 e della destinazione di tale importo decisa dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste con Decreto Assessoriale n. 1717 del 28.08.09, le risorse assegnate inizialmente per l'attuazione della norma relativa ai prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti di natura agraria sono pari a **6 milioni di euro**.

4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento agevolativo le imprese agricole singole o associate, con sede nel territorio della Regione Siciliana, “*non in sofferenza*” e che non abbiano in corso procedure fallimentari, le quali – a causa delle ricorrenti avversità atmosferiche eccezionali e/o dell'attuale crisi di mercato – non sono in condizioni di rientrare delle esposizioni debitorie contratte con le Banche operanti nel territorio siciliano.

Possono presentare domanda di ristrutturazione dei debiti di natura agraria gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, titolari d'impresе agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa, ecc.).

Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Per l'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo si rinvia alla relativa definizione contenuta nell'allegato A del Decreto 27 maggio 2009 – Approvazione delle “*Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento*”. Programma di sviluppo

rurale Regione Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 19.06.09; analogamente si procederà per gli obblighi connessi alla tenuta del Fascicolo aziendale, descritti nella relativa voce dell'allegato anzi detto.

5. Esposizioni oggetto della ristrutturazione

Sono ammissibili alle operazioni di ristrutturazione le esposizioni di natura agraria scadute e non pagate da non più di 180 giorni, maggiorati degli interessi contrattuali maturati dopo la scadenza, nonché le rate in scadenza fino a diciotto mesi dalla richiesta di prestito dell'impresa beneficiaria, ancorché prorogate.

Pertanto, possono considerarsi ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti esposizioni di natura agraria:

- prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso);
- rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento;
- rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
- rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);
- importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati all'impresa, alla data di presentazione della domanda;
- operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali;
- rate di operazioni di leasing per beni aziendali.

6. Caratteristiche dei prestiti

6.1. Durata

L'ammortamento dei prestiti di ristrutturazione è fissato in **cinque** annualità costanti posticipate.

6.2. Tasso da applicare alle operazioni di ristrutturazione

Ai prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti di natura agraria si applica il tasso d'interesse pari a IRS 5 anni lettera, aumentato al massimo di 4 punti.

6.3. Elementi per la determinazione del contributo in concorso interessi

Il contributo in conto interessi è concesso nella forma di abbattimento di 2 punti percentuali del tasso contrattuale.

Se la domanda è presentata da “giovani imprenditori agricoli” (aventi età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della richiesta), l’abbattimento concesso è di 3,5 punti.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di ristrutturazione ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento

Il calcolo della rata di concorso interessi sull’ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario, (= tasso globale contrattuale – 2% o 3.5%).

L’entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto, la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno dell’anno successivo all’entrata in ammortamento. Il contributo a favore dell’impresa beneficiaria sarà erogato alla banca alla scadenza della prima annualità mediante attualizzazione delle successive quattro annualità.

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet (aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione UE (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

7. Garanzie

Per il perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione è facoltà esclusiva della Banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune, ivi compresa quella sussidiaria prevista dal Fondo Interbancario di Garanzia, le cui dotazioni sono state attribuite all’Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA

I prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 “*Attività di rilascio di garanzie a norma dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102*”, riguardante i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Pertanto, possono essere assistiti dal Fondo di Garanzia ISMEA, nel cui ambito, a seguito della Convenzione stipulata con la Regione Siciliana, sono state impegnate risorse per 6 milioni di euro.

L’anzidetta garanzia sussidiaria e primaria, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa che disciplina l’intervento, potrà essere richiesta nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Garante (S.G.F.A.) restando a carico dell’impresa l’onere delle commissioni a favore del Garante stesso.

8. Procedure

8.1. Concessione del prestito

Le richieste di concessione dei prestiti di ristrutturazione dovranno essere presentate direttamente alla Banca prescelta dall'imprenditore agricolo, tra quelle che hanno deliberato di convenzionarsi con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

Le richieste di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

Il prestito quinquennale di ristrutturazione dei debiti di natura agraria è regolato al tasso d'interesse pari a IRS 5 anni lettera, aumentato al massimo di 4 punti.

Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito e nella comunicazione attestano l'importo delle esposizioni di natura agraria ristrutturate.

8.2. Presentazione della domanda di contributo in conto interessi

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una Banca convenzionata.

La domanda deve essere, redatta su apposita modulistica predisposta dall'assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda.

Alla domanda va allegata, pena la non ricevibilità della stessa, la rendicontazione dell'avvenuta erogazione del prestito ad ammortamento quinquennale, rilasciata dalla Banca.

La domanda di contributo in conto interessi va presentata **entro il 31 AGOSTO 2010**.

8.3. Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Imprese individuali:

- Scheda di validazione del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricolo di appartenenza;
- Copia certificato di iscrizione Camera di Commercio;
- Rendicontazione bancaria;
- Copia di un valido documento di riconoscimento

Imprese associate e cooperative:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
- Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione

8.4. Procedura per l'istruttoria delle domande

Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie; le domande pervenute in pari data saranno ammesse in proporzione alle risorse residue.

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal Regolamento de minimis n. 1535/2007.

Riguardo quest'ultimo aspetto, s'intende precisare che, in questo caso, l'importo del contributo in conto interessi coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 7.500,00; qualora l'agevolazione di cui ai prestiti di ristrutturazione superi il massimale di 7.500,00 Euro, questa non può essere erogata nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale.

8.5. Liquidazione concorso interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi, calcolato secondo le modalità di cui al precedente punto 6.3, sarà liquidato in forma attualizzata, in unica soluzione, tramite la Banca e portato a deconto del finanziamento.